

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA NATALINA
BALLOI

IL SINDACO
F.to EFISIO ARBAU

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 03/05/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA NATALINA BALLOI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90.
F.to IL SEGRETARIO

COMUNE DI OLLOLAI

PROVINCIA DI NUORO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Publicato il 03/05/3010

N° 24 del 26/04/2010

OGGETTO: IMPUGNAZIONE SENTENZA N° 114/10

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **08.30** nella sala delle Adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone seguenti:

	Nominativo	Presente
1	EFISIO ARBAU	SI
2	MARIA GABRIELLA BUSSU	NO
3	SALVATORE BUSSU (noto coa)	SI
4	GIOVANNI MICHELE MAZZETTE	SI
5	COLUMBU GIUSEPPINA	NO

Presiede la seduta il **Sindaco EFISIO ARBAU**, con l'assistenza del Segretario, **DR.SSA NATALINA BALLOI**.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

RICHIAMATO l'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 laddove si stabilisce che ai dirigenti spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge, dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario;

a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 55.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale del danno non patrimoniale dalla stessa subito per i fatti di cui al ricorso, con rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalla data della pronuncia sino al saldo;

- a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida, per entrambe le fasi di giudizio, in complessivi €. 4.600,00 dei quali cui €. 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;

- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

- spese di CTU a carico del Comune di Ollolai.

RICHIAMATO l'art. 48, comma 2° del D.Lgs.vo n° 267/2000 recante disposizioni sulle competenze della G.M.;

VISTA la sentenza n° 114/10 del Tribunale di Nuoro promossa dalla Dr.ssa Adalgisa Frau, rappresentata e difesa dall'Avv.to Sebastiana Buffoni selettivamente domiciliata in Nuoro in Via Alagon n° 3, con la quale il Comune di Ollolai viene condannato:

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla nomina di un legale al fine di resistere in giudizio per difendere l'Amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.;

UNANIME

DELIBERA

- DI RESISTERE in giudizio contro la sentenza n° 114/10 del Tribunale di Nuoro, promossa dalla Dr.ssa Adalgisa Frau, rappresentata e difesa dall'Avv.to Sebastiana Buffoni, selettivamente domiciliata in Nuoro Via Alagon n° 3, con la quale il Comune di Ollolai viene condannato:

- a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 55.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale del danno non patrimoniale dalla stessa subito per i fatti di cui al ricorso, con rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalla data della pronuncia sino al saldo;

- a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida, per entrambe la fasi di giudizio, in complessivi €. 4.600,00 dei quali cui €. 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- spese di CTU a carico del Comune di Ollolai.

Ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro